

Regolamento trofeo delle tre province

Art. 1 - Peculiarità delle manifestazioni ludico motorie

Le manifestazioni del calendario del "Trofeo delle Tre Province" devono avere carattere ludico motorio e dovranno essere organizzate dalle Associazioni sportive o Enti aderenti per fini salutari, ricreativi e culturali, in assenza di qualsivoglia contenuto agonistico e competitivo. È pertanto fatto assoluto divieto di stilare ordini di arrivo e graduatorie per singoli o per categoria di età, nonché di assegnare premi e riconoscimenti che tengano conto del tempo impiegato dai partecipanti.

Ciascuna manifestazione organizzata da ogni singola associazione sportiva o ente aderente rientra nell'Art. 2, 5° comma, del d.m. 24 aprile 2013, lett. b) ovvero, pur promossa in contesti autorizzati e organizzati, ha carattere motorio occasionale, effettuato a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo.

Art. 2 - Contributo di partecipazione alle manifestazioni

La quota di iscrizione alle singole manifestazioni in calendario di euro 3,00 per gli iscritti al trofeo o ai Comitati C.P.P.P. e T.P.L., e di euro 3,50 per gli occasionali non iscritti, diversa deliberazione del Consiglio direttivo ed è fatto obbligo al Consiglio stesso di rendere nota la delibera di modifica agli iscritti al Trofeo e alle Associazioni sportive e Enti aderenti.

Art. 3 - Organizzazione e modalità di iscrizione alle marce

Le operazioni di iscrizione alla manifestazione devono avere inizio alle ore 07:30 e terminare improrogabilmente alle 08:30, salvo diversa delibera del Consiglio, da comunicare agli iscritti al Trofeo e alle Associazioni sportive e Enti aderenti. Nel periodo dell'ora solare le operazioni di iscrizione sono posticipate di mezzora.

Eventuali richieste di iscrizione dopo tale limite non devono essere accolte ed al richiedente deve essere precisato che una sua presenza sul percorso è a suo rischio e pericolo non potendo l'organizzazione assicurare l'agibilità del medesimo né l'assistenza necessaria.

È fatto obbligo alle associazioni o enti organizzatori di mettere a disposizione tavoli, al coperto quando esistono problemi climatici, per consentire l'iscrizione dei podisti alla marcia da parte delle Associazioni sportive o Enti aderenti.

Nel caso di eccezionali condizioni meteorologiche che dovessero impedire l'evento o rischiare di mettere in pericolo la salute dei podisti, tali da determinare il gruppo o l'ente organizzatore all'annullamento dell'evento, il rappresentante del gruppo o ente, dovrà immediatamente avvertire i rappresentanti dei comitati nel cui calendario l'evento è programmato, eventualmente attraverso chiamata telefonica, in modo da consentire una corretta informazione ai podisti mediante via telematica il mattino stesso della manifestazione e consentire una corretta determinazione dei comitati sugli effetti dell'annullamento.

Art. 4 - Documento di partecipazione, liste, card e vidimazione elettronica

Ad ogni partecipante regolarmente iscritto dovrà essere consegnato il cartellino di marcia, fornito o comunque dichiarato valido dal Consiglio direttivo. L'acquisto del cartellino è prova dell'avvenuta iscrizione, della conoscenza dello Statuto e del Regolamento del Comitato, del consenso all'esonero da ogni responsabilità del Comitato e all'utilizzo delle proprie immagini in foto o video da parte degli organizzatori, dei loro partner commerciali e dei fotoamatori, per finalità istituzionali, commerciali o ricreative e culturali in genere, della copertura assicurativa e dà diritto al ritiro del ricordo individuale al termine della marcia. L'associazione sportiva o ente organizzatore dovrà provvedere affinché ad ogni marciatore sia consegnato un solo ricordo individuale di partecipazione.

La consegna dei cartellini sarà effettuata per il tramite dei gruppi partecipanti, i quali avranno cura di predisporre una lista, vidimata dai responsabili del Comitato presso l'apposita postazione, dove saranno chiaramente trascritti cognome, nome e Associazione sportiva o Ente di appartenenza del partecipante, con indicazione del numero assegnato al cartellino di marcia. La lista, con la firma del responsabile del gruppo o del responsabile della sua compilazione, deve anche presentare la sommatoria delle somme raccolte per gli iscritti al Trofeo e per i c.d. occasionali, in modo da facilitare il compito degli addetti. Nel caso in cui il partecipante non sia iscritto ad alcuna Associazione o Ente aderente dovrà essere predisposta dall'associazione sportiva o ente organizzatore un'apposita lista, o riquadro della lista, con la dizione "OCCASIONALI", da compilarli con le stesse modalità della lista dei gruppi.

L'associazione sportiva o l'ente organizzatore dovrà premunirsi tramite il Comitato della lista predisposta per l'elenco dei podisti singoli “Liberi” iscritti al Trofeo per effettuare l'iscrizione alla marcia.

L'associazione sportiva o l'ente organizzatore avranno cura di verificare al momento della consegna delle liste da parte dei gruppi partecipanti che il numero dei podisti inseriti in lista come partecipanti corrisponda esattamente ai cartellini consegnati al gruppo e pagati dallo stesso.

Non è consentita la iscrizione e il rilascio del cartellino agli animali.

I partecipanti iscritti al Trofeo delle tre Province saranno muniti altresì di card elettronica personale, da esibirsi ai controlli per l'attestazione del passaggio e la convalida della lunghezza del percorso scelto dal podista con le modalità che seguono e comunque stabilite dal Consiglio direttivo.

È fatto assoluto divieto di vidimare più di una card elettronica ad ogni partecipante; verso chi si presenta ai controlli con più card o affida la propria ad altri, verrà applicata la sanzione della espulsione a tempo indeterminato dal Trofeo.

L'associazione sportiva, o l'ente organizzatore potrà predisporre, se richiesto dal Comitato, una vidimazione elettronica “a tempo” per i podisti di tutte le distanze alle 7:30 (e alle 8:00 nel periodo dell'ora solare), a breve distanza dalla partenza che costituirà l'unico controllo per i partecipanti alla marcia breve da 2-3 km. Per ogni percorso saranno predisposte distinte punzonature elettroniche che faranno fede dell'avvenuto passaggio e del chilometraggio effettuato. Gli organizzatori della manifestazione, alle ore 6:45, del mattino, dovranno provvedere, salvo diversi accordi, al ritiro dei rilevatori elettronici presso la postazione messa a disposizione dal Comitato e la restituzione con le modalità volta per volta concordate con il rappresentante del Comitato. Il punto di rilevazione, da collocare a distanza dal bivio, deve essere debitamente segnalato con idonea cartellonistica.

Art. 5 – Ritiro e predisposizione dei cartellini.

Dovrà essere cura delle Associazioni sportive e Enti organizzatori richiedere in tempo utile al Consiglio direttivo il quantitativo dei cartellini occorrenti, numerarli progressivamente e timbrarli con il proprio timbro, inserendo nel cartellino il numero di telefono per la richiesta di soccorso. Quelli non utilizzati dovranno comunque essere restituiti.

Art. 6 – Riconsegna delle liste e versamento degli oneri della manifestazione

Le Associazioni o enti organizzatori al termine della marcia dovranno consegnare le fotocopie degli elenchi rimessi dalle Associazioni o enti partecipanti, con indicazione dei cartellini venduti, anche ai podisti occasionali e di quelli restituiti. Contestualmente, e anche successivamente, tramite bonifico o assegno, procedere al versamento della quota pari ad euro 0,25 per ogni cartellino venduto, precisando il numero di podisti partecipanti.

Le Associazioni o Enti organizzatori dovranno consegnare la fotocopia dell'elenco dei podisti singoli iscritti al trofeo con indicazioni di quelli che hanno acquistato il cartellino.

Le manifestazioni il cui ricavato è destinato a scopo di beneficenza possono tenersi solo il sabato e, fermo restando il pagamento del contributo fisso per la iscrizione al calendario e quanto previsto per l'assicurazione, saranno esentate dal versamento della quota pari allo 0,25 per ogni cartellino. Tale condizione è consentita solo se entro 30 giorni dalla marcia gli organizzatori avranno dato rendiconto al Consiglio a chi è stata destinata la somma ricavata dalla manifestazione.

Art. 7 – Prova della iscrizione e partecipazione

Il cartellino di marcia è l'unica testimonianza valida della iscrizione e della partecipazione alla manifestazione e, ai fini assicurativi per i partecipanti occasionali, è fatto obbligo rilasciare il cartellino di marcia compilato con cognome, nome come riportato nella lista dell'iscrizione in corrispondenza al numero assegnato.

In caso di contemporanea iscrizione della manifestazione in altri calendari, è consentito l'uso di cartellini forniti da altro Comitato e l'invio dei medesimi al Consiglio direttivo verrà regolato sulla base degli accordi esistenti fra i diversi Comitati.

La vidimazione della card elettronica unitamente alla inclusione nella lista dell'associazione sportiva di appartenenza o nella lista dei singoli iscritti al trofeo, è l'unica testimonianza valida ed efficace della partecipazione e del percorso compiuto dal partecipante iscritto al Trofeo delle tre Province.

Ai podisti che, pur risultando dalle vidimazioni, non risulteranno inclusi nelle liste, perché non hanno fatto acquisto del cartellino, non sarà convalidata la marcia e in caso di recidiva saranno sospesi per un anno dal

trofeo e in caso di ulteriore recidiva, saranno esclusi definitivamente dal trofeo.

Art. 8 - Lunghezza dei percorsi, caratteristiche, allestimento, segnaletica e ambiente.

Le Associazioni sportive o Enti organizzatori devono indicare il chilometraggio effettivo dei percorsi in occasione dell'assemblea dei Presidenti o delegati di approvazione del calendario, segnalare al Consiglio direttivo ogni variazione e indicare il luogo di partenza e il chilometraggio effettivo dei percorsi.

Gli organizzatori delle marce sono convocati per mail alla prima riunione del mese antecedente per la presentazione della marcia, per le relative indicazioni del Consiglio e per la definizione degli aspetti organizzativi.

Le Associazioni podistiche e gli enti organizzatori dovranno attenersi nella lunghezza dei percorsi ai chilometraggi dichiarati in calendario e prevedere percorsi alternativi in caso di maltempo o impraticabilità dei percorsi precedentemente stabiliti.

Per il computo dei km percorsi dai concorrenti farà fede il chilometraggio indicato in calendario.

- **CARATTERISTICHE:** l'Associazione sportiva o l'Ente organizzatore deve scegliere tracciati e predisporre la lunghezza dei percorsi, tenendo in debito conto che l'attività svolta è di tipo puramente ludico-motorio a scopo prevalentemente ricreativo, saltuario e non ripetitivo ed indistintamente aperta a tutti. È fatto pertanto obbligo alle Associazioni sportive o Enti organizzatori di assicurare uno o più percorsi alternativi a quello di massima lunghezza, alla portata di tutti coloro, specie bambini o diversamente abili, la cui preparazione o resistenza fisica non consentirebbero di potere effettuare quello massimo previsto, prevedendo in ogni caso un percorso asfaltato e in pianura di 2 o 3 km.

Gli aspetti ecologici del percorso sono gli elementi caratterizzanti della marcia e inoltre è fatto obbligo scegliere un tracciato in cui sia ridotta al minimo la presenza di asfalto e di traffico.

- **ALLESTIMENTO:** è richiesto alle associazioni sportive ed enti organizzatore assicurare la massima cura del percorso ed in particolare provvedere ad indicare passaggi difficoltosi e a presiedere con apposito personale gli incroci o quanto altro ritenuto idoneo e necessario ai fini di prevenire ogni pericolo di incidenti.

- **SEGNALETICA:** è responsabilità delle Associazioni sportive o Enti organizzatori predisporre una segnaletica ben evidenziata. È necessaria una segnalazione, lungo il percorso, dei chilometri effettuati o mancanti all'arrivo, per consentire, per esigenze di sicurezza e tutela della salute, la localizzazione dei podisti.

È vivamente consigliata la presentazione e affissione di planimetrie e altimetrie per descrivere ed evidenziare con i colori i diversi percorsi previsti.

- **AMBIENTE:** il rispetto dell'ambiente dovrà essere salvaguardato e anche per questo è vietato usare un tipo di segnaletica di non possibile immediata rimozione o che comunque alteri in modo indelebile le caratteristiche ambientali originarie. È preciso dovere delle Associazioni sportive ed Enti organizzatori ricondurre le condizioni del percorso al loro stato originario, nonché eliminare dal medesimo le tracce del passaggio di altre marce o competizioni, così come è dovere dei podisti rispettare l'integrità ambientale del percorso, la flora e l'altrui proprietà.

Art. 9 – Orario di partenza.

L'orario di partenza delle marce è fissata dalle ore 7:30 alle ore 8.30, salvo diversa determinazione del Consiglio direttivo. La partenza è posticipata di mezzora per tutta la durata dell'ora solare.

Le associazioni sportive e gli enti organizzatori devono adottare tutti i provvedimenti più opportuni affinché l'orario di partenza sia rispettato. Al fine di impedire partenze anticipate, dovrà essere cura delle Associazioni sportive o Enti organizzatori attivare i punti di controllo solo ed esclusivamente al momento in cui il concorrente, partito all'ora stabilita (07:30), possa da questi transitare, lasciando privi di visto tutti coloro che vi giungono anticipatamente.

Il Consiglio direttivo potrà concedere deroghe all'orario di partenza. A tale fine le richieste dell'Associazione sportiva o Ente organizzatore dovranno essere formulate in tempo utile per consentire l'opportuna informazione alle Associazioni sportive o Enti aderenti. Laddove è possibile tale variazione dovrà essere indicata sul calendario.

Sarà cura dei commissari di marcia, nelle loro valutazioni, verificare con attenzione il rispetto delle norme che precedono.

Art. 10 – Servizio scopa e chiusura manifestazione

È obbligatoria la presenza in ogni marcia di un servizio scopa composto da uno o più podisti che assicurino, in ogni punto del percorso, l'avvenuto passaggio dei partecipanti. Gli addetti a tale servizio dovranno partire con un ritardo dall'ultimo iscritto alla marcia non inferiore a mezz'ora. A questo servizio è riservata la “chiusura manifestazione” ogniquale volta è in condizione di garantire che sugli itinerari non vi siano più partecipanti.

L'Organizzazione, soprattutto per manifestazioni che occupano spazio di suolo pubblico, può preventivamente decidere e comunicare ai partecipanti l'orario massimo previsto per la chiusura della manifestazione che a tutti gli effetti diventa l'orario previsto per transitare regolarmente lungo gli itinerari allestiti fino all'arrivo.

Art. 11 – Ristori.

Devono essere organizzati sul percorso punti di ristoro almeno ogni 5 km per le marce in collina ed ogni 7 km per quelle in pianura, più un ristoro all'arrivo.

È indispensabile che il posto di ristoro assicuri a tutti e per tutto il tempo della marcia e sino all'arrivo del servizio scopa, acqua, tè e biscotti limoni e/o arance, frutta fresca e simili generi di ristoro. È consigliato anche la disponibilità di generi alimentari appositamente predisposti per l'intolleranza al glutine.

Nei ristori, sia intermedi che finale, dovranno essere usate norme di igiene e sicurezza, in particolare l'uso da parte del personale addetto di guanti e cappello; solo il personale sarà adibito alla consegna delle bevande e dei cibi impedendo con apposite transenne l'accesso diretto dei partecipanti.

Si invitano le associazioni sportive e enti organizzatori di prestare particolare cura e varietà di bevande e cibi nel ristoro finale.

Art. 12 – Soccorsi e servizio medico

L'associazione sportiva o ente organizzatore è obbligato ad assicurare la presenza di un servizio fisso di pronto soccorso e intervento, con ambulanza, personale idoneo al servizio, medico abilitato alla rianimazione e all'uso del defibrillatore, sul punto di partenza e di arrivo, nonché personale abilitato al pronto soccorso sui tratti del percorso non accessibili a mezzi motorizzati.

Ulteriori servizi di pronto soccorso e intervento sono rimessi alla valutazione dei responsabili delle Associazioni sportive ed Enti organizzatori, in funzione delle caratteristiche del percorso prescelto.

Si rinvia comunque alla normativa nazionale e regionale in vigore, alla quale le associazioni sportive ed enti organizzatori sono tenuti rigorosamente ad attenersi.

L'associazione sportiva o ente organizzatore è obbligato a procurarsi un defibrillatore esterno automatico. Qualora sia il Comitato a consegnarlo, il Gruppo dovrà assicurarsi il corretto funzionamento e la presenza di un medico abilitato alla verifica del suo funzionamento e alla sua utilizzazione.

E' raccomandata l'installazione di collegamenti radio o telefonici e la indicazione sui cartellini (mediante timbratura dell'associazione sportiva o dell'ente organizzatore) di un numero telefonico di riferimento a cui deve essere collegato un responsabile dell'associazione sportiva o ente organizzatore incaricato del servizio pronto soccorso e pronto intervento.

Tale numero telefonico deve essere indicato anche sulla cartellonistica installata sul percorso.

Art. 13 – Scopo e natura del ricordo individuale di partecipazione

La manifestazione non deve avere scopi di lucro e rispettando il principio secondo il quale ad ogni partecipante dovrà essere restituito, mediante i servizi di ristoro e di premiazione per la partecipazione, quanto dallo stesso corrisposto con la quota di iscrizione.

La quota di iscrizione dovrà essere utilizzata per offrire ai partecipanti un ricordo della marcia che simboleggi, nel migliore dei modi, l'attività sportiva praticata o il patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale della località.

Nella assegnazione del ricordo di partecipazione non possono essere fatte distinzioni tra i partecipanti sulla base del tempo di percorrenza, dei chilometri percorsi o quanto di diverso possa, in qualche modo, differenziare i partecipanti medesimi. La consegna del riconoscimento di partecipazione deve essere preferibilmente effettuata al momento dell'arrivo del partecipante.

Quando il numero dei ricordi di partecipazione occorrenti risulti inferiore al numero dei partecipanti, è fatto obbligo alle associazioni sportive e enti organizzatori di assicurare in primo luogo la consegna a tutti coloro che non risultano inquadrati in associazioni sportive e entro la settimana

successiva alle associazioni sportive per la consegna ai partecipanti iscritti alle medesime.

In caso di riconoscimenti aggiuntivi a mezzo sorteggio devono essere messe in atto le idonee procedure per garantire a tutti la possibilità di potere concorrere alla loro assegnazione.

Nelle manifestazioni del sabato riconosciute a scopo benefico, gli organizzatori sono dispensati dalla consegna del riconoscimento di partecipazione individuale.

Art. 14 – Riconoscimento riservato ai gruppi partecipanti alla marcia

È fatto obbligo di assegnare un riconoscimento collettivo alle associazioni sportive con almeno dieci partecipanti e, a cura degli organizzatori, prima della cerimonia di premiazione, dovrà essere stilata una graduatoria decrescente dei gruppi partecipanti sulla base del numero di iscritti alla marcia. Nelle manifestazioni del sabato riconosciute a scopo benefico, gli organizzatori sono dispensati dalla consegna di tale riconoscimento.

Alle associazioni partecipanti dovrà essere lasciata facoltà di scelta del premio da ritirare secondo il collocamento in classifica. Il ritiro del premio destinato al gruppo potrà essere effettuato da parte di un associato del gruppo o da un delegato il quale avrà cura di qualificarsi mediante esibizione della card elettronica o della propria carta di identità.

Art. 15 – Controllo sulle marce e funzione dei commissari

Al Commissario di marcia sono delegate da parte del Consiglio direttivo le funzioni di controllo sullo svolgimento della manifestazione con facoltà di esercitarle nei modi e nelle forme che ritiene più opportune, sia nella marcia in cui è nominato, sia in tutte le marce a cui parteciperà.

Il Commissario di marcia si presenterà agli organizzatori almeno mezz'ora prima della partenza e questi ultimi avranno l'obbligo di collaborare nell'espletamento dell'incarico affidatogli e consegnargli copia del volantino pubblicitario, ove esista, offrendo ogni più opportuna indicazione. Il Commissario dovrà entro la successiva manifestazione in calendario consegnare al delegato del Consiglio direttivo il rapporto sulla manifestazione utilizzando l'apposita modulistica.

Il Commissario di Marcia può scegliere tra i partecipanti due suoi collaboratori ai quali, da parte degli organizzatori, deve essere usato lo stesso trattamento previsto per il Commissario.

Al Commissario di gara, quando esplica il predetto servizio, deve essere assegnato il massimo chilometraggio previsto.

Art. 16 – Incompatibilità con gare competitive.

Le Associazioni sportive e Enti che organizzano marce presenti in calendario non possono organizzare marce o corse competitive in date coincidenti con quelle del calendario stesso.

In deroga è consentito alle associazioni sportive o enti che organizzano marce presenti in calendario organizzare corse competitive esclusivamente durante lo svolgimento della loro marcia o corse competitive delle categorie giovanili FIDAL o altri Enti appartenenti al CONI. In tal caso è necessario che l'Associazione sportiva o l'Ente organizzatore della marcia inserita in calendario e della corsa competitiva trasmetta al Consiglio direttivo del Comitato una planimetria dei percorsi e le modalità di svolgimento delle marcia e della corsa competitiva, sottoponendosi alle prescrizioni che il Consiglio direttivo fisserà volta per volta per la valorizzazione della manifestazione non competitiva. In deroga è consentita altresì la organizzazione di una marcia non competitiva in concomitanza con eventuali maratone competitive organizzate nelle tre province di Livorno, Lucca e Pisa. La partecipazione ai servizi volontari relativi alla marcia non competitiva o alla concomitante gara competitiva, offre agli iscritti al trofeo delle tre province il diritto al computo del massimo chilometraggio della marcia non competitiva previa iscrizione nella lista del proprio gruppo e contestuale pagamento della quota di partecipazione. Questa deroga si applica anche ai podisti iscritti al trofeo che pur partecipando alla gara competitiva contemporaneamente regolarizzano l'iscrizione alla marcia ludico motoria. E' consentita in deroga anche l'organizzazione di marce ludico motorie in giorni non festivi, se coincidenti con corsa competitiva.

Art. 17 – Calendario e quote di iscrizione al Trofeo Tre Province

L'inserimento nel calendario del "Trofeo delle Tre Province" prevede una quota di iscrizione della manifestazione di euro 75,00 (settantacinque), salvo diversa delibera del Consiglio direttivo, da corrispondere al momento della formazione del calendario, nei modi e nelle forme resi noti in merito da parte del Consiglio direttivo. Contestualmente all'iscrizione l'associazione podistica o l'ente organizzatore devono corrispondere il premio della assicurazione nelle misure stabilite dal Consiglio direttivo.

Le Associazioni podistiche e enti organizzatori che organizzano marce già facenti parte del calendario dovranno semplicemente rinnovare la propria adesione sottoscrivendo un modulo che il Consiglio direttivo farà loro pervenire in tempo utile e consegnandolo entro il 30 settembre di ogni anno.

Le altre associazioni podistiche o enti organizzatori che si presentano per la prima volta dovranno compilare una domanda all'uopo predisposta da fare pervenire al Consiglio direttivo sempre entro il 30 settembre di ogni anno e che riporti chiaramente indicati:

- denominazione della Associazione o Ente;
- data indicativa prescelta per la effettuazione della manifestazione;
- chilometraggi previsti;
- caratteristiche del percorso.

In caso di presentazione di più domande lo stesso giorno di calendario, sarà data preferenza all'Associazione podistica o all'Ente organizzatore che ha già organizzato la marcia nel calendario relativo all'anno precedente; se nessuno dei richiedenti ha organizzato la marcia nel calendario relativo all'anno precedente, sarà preferita l'Associazione podistica rispetto all'Ente organizzatore e, nell'impossibilità di adottare tale criterio, l'Associazione sportiva o l'Ente organizzatore con maggiore anzianità di inserimento in calendario o, in mancanza, con maggiore numero di podisti vincitori del trofeo nell'anno podistico precedente; infine se nessuno dei criteri è applicabile deciderà l'Assemblea su proposta motivata del Consiglio.

Non saranno reinserite o ammesse quelle marce proposte da Associazioni podistiche o Enti non presenti all'assemblea indetta dal Consiglio direttivo per la formazione del calendario.

Art. 18 – Coperture assicurative

La copertura assicurativa dei partecipanti alle manifestazioni inserite in calendario, siano essi iscritti ad un gruppo oppure liberi, è di competenza della associazione sportiva o dell'Ente organizzatore.

Le associazioni sportive e gli enti organizzatori all'atto di adesione al calendario dovranno comunque assicurarsi presso la Compagnia assicuratrice indicata dal Consiglio direttivo, dando mandato per la stipula della polizza al legale rappresentante del Cims e versando la quota per l'assicurazione contro la responsabilità civile e, in acconto, la quota del

premio della assicurazione contro l'infortunio dei podisti non iscritti al trofeo, occasionalmente iscritti alle marce. Al termine dell'annata il Consiglio delibererà il conguaglio, a saldo del premio da pagare per quest'ultima assicurazione.

I podisti iscritti al trofeo sono assicurati versando la quota di iscrizione al trofeo, comprensiva del premio di assicurazione contro l'infortunio.

La copertura assicurativa dei partecipanti alle manifestazioni inserite in calendario, siano essi iscritti ad un gruppo oppure liberi, è di competenza della associazione sportiva o dell'Ente organizzatore. Per questa ragione le Associazioni sportive e gli enti organizzatori di marce del calendario del "Trofeo delle Tre Province":

- devono assicurarsi presso la Compagnia assicuratrice indicata dal Consiglio direttivo, dando mandato per la stipula della polizza al legale rappresentante del CIMS e versando all'atto di adesione al calendario la quota per l'assicurazione contro la responsabilità civile e, allo svolgimento della manifestazione, la quota del premio dell'assicurazione contro l'infortunio dei podisti occasionali iscritti alle marce ma non iscritti al trofeo;
- per l'organizzazione di manifestazioni podistiche ludico-motorie inserite al solo calendario del Trofeo delle Tre Province è vincolante assicurarsi con le polizze stipulate dal CIMS indipendentemente dalla coesistenza di altre assicurazioni inerenti ad affiliazioni FIDAL o ad altri enti di promozione sportiva delle Associazioni sportive e degli enti organizzatori.
- I podisti possessori della card elettronica con il versamento della quota annuale di iscrizione al "Trofeo delle Tre Province" usufruiscono delle garanzie assicurative per la responsabilità civile verso terzi e in caso di infortunio del partecipante. Tale assicurazione è stipulata direttamente e solo dal CIMS tramite le polizze e alle condizioni che vengono pubblicate sul sito www.3province.net e, limitatamente per il tempo di svolgimento della marcia è estesa anche per gli iscritti occasionali alla singola manifestazione.

Art. 19 – Procedure per l'iscrizione del podista al Trofeo delle Tre Province

ISCRIZIONE: per partecipare all'assegnazione dei riconoscimenti previsti dal presente regolamento è indispensabile trasmettere al Consiglio direttivo un modulo appositamente predisposto e firmato dal podista unitamente alla quota di euro 10 se già iscritto nell'anno precedente o di euro 11 se non iscritto.

ASSICURAZIONE: con la quota dell'iscrizione è compreso anche il premio per l'assicurazione infortuni individuale. Per ragioni attinenti alla gestione e attivazione delle pratiche contrattuali dell'assicurazione contro gli infortuni la iscrizione al trofeo dovrà avvenire preferibilmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente, con l'avvertenza che ogni iscrizione successiva consentirà l'attivazione della copertura assicurativa contro gli infortuni dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione e trasmissione del modulo di assicurazione, per il tramite del Consiglio Direttivo, alla Agenzia di assicurazione.

Art. 20 – Riconoscimenti del Trofeo delle Tre Province

Le quote di accesso per il conseguimento dei premi sono determinate di anno in anno dal Consiglio Direttivo e pubblicate sul calendario.

Il CIMS, attribuendo per la lontananza il punteggio doppio ("marce premio") in termine di marce parteciate a Sillicagnana, Volterra, Levigliani e Prato, istituisce il "Trofeo Tre Province" che verrà assegnato a coloro che avranno percorso almeno 620 km o 35 marce.

È istituito il premio "Super Tenace" che verrà assegnato a coloro che avranno percorso almeno 55 marce.

È istituito il premio "Mini Trofeo Tre Province" (ex "Riconoscimento") che verrà assegnato a coloro che avranno percorso 25 marce. Tale riconoscimento non sarà valevole ai fini dell'anzianità per il "Premio Fedeltà".

È istituito altresì il "Trofeo Tre Province ragazzi" per i bambini che non hanno compiuto 16 anni in occasione della prima marcia del calendario. Il "Trofeo Tre province ragazzi" è conseguibile con almeno 25 marce. I genitori dei bambini partecipanti a "Trofeo Tre Province ragazzi" dovranno far pervenire al Consiglio Direttivo, al momento dell'iscrizione, un certificato attestante l'età.

È istituito il premio "Trofeo Tre Province extra-provinciali" che verrà assegnato a tutti coloro che dietro presentazione del certificato di residenza

non sono residenti nelle province di Livorno - Pisa - Lucca e comunque non abitano stabilmente nelle province e che raggiungeranno almeno 450 chilometri o 25 marce.

Art. 21 – Riconoscimenti speciali C.I.M.S.

- E' istituito il Trofeo "Cims Donna" alla memoria di Alberto Ferretti, dei Mobiliери Ponsacco, il quale verrà assegnato alla podista che ha percorso il maggior numero di chilometri, in caso di parità alla podista che ha compiuto più marce e in caso di ulteriore parità mediante sorteggio.
- È istituito il Trofeo “Cims Uomo”, alla memoria di Pier Luigi Micheletti, il quale verrà assegnato al podista che ha percorso il maggior numero di chilometri, in caso di parità al podista ha compiuto più marce e in caso di ulteriore parità mediante sorteggio.

Detti premi verranno assegnati una sola volta allo stesso podista.

- È istituito il "Premio Fedeltà" - che è assegnato a coloro che hanno conquistato il "Trofeo delle Tre Province" per 5 anni o multipli di cinque, anche non consecutivi.

Art. 22 – Personalizzazione dei vari riconoscimenti e cerimonia di assegnazione

Ogni riconoscimento da attribuire in ordine ai risultati conseguiti nel Trofeo delle Tre Province sarà personalizzato, ove possibile con l'incisione del logo del Comitato e il nome del vincitore ed eventualmente con il numero di chilometri percorsi o il numero delle marce.

I trofei saranno assegnati ai vincitori nel corso di una cerimonia annuale che sarà organizzata in luogo e data che saranno comunicati dal Consiglio direttivo.

Art. 23 – Obbligo di osservare il regolamento applicativo del Trofeo

Con il versamento della quota prevista dall'Art. 17 per la iscrizione nel calendario del Trofeo delle Tre Province della propria manifestazione e dell'art. 19 per il partecipante alle marce, le Associazioni sportive e gli enti organizzatori, nonché i podisti, danno atto di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.

Art. 24 – Questioni interpretative del regolamento

Per quanto non previsto dal presente regolamento, è fatto dovere alle Associazioni sportive e degli enti organizzatori sottoporre la questione al Consiglio direttivo che avrà il compito di esaminarla e risolverla. Contro le decisioni del Consiglio direttivo è dato reclamo al Consiglio dei probiviri che è competente a comporre eventuali vertenze o discordanze sulle interpretazioni del presente regolamento.

Art. 25 – Modifiche e sanzioni

Il Consiglio direttivo ha il potere di modificare il presente regolamento ed ad esso è consentito, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni, il controllo sull'applicazione delle norme del regolamento e l'applicazione delle sanzioni disciplinari a seconda della gravità della violazione.

Le sanzioni disciplinari sono, in base alla gravità dell'illecito:

- l'ammonimento;
- la sospensione per un periodo determinato dal calendario o dalla partecipazione al Trofeo;
- la eliminazione dal calendario dell'Associazione sportiva o dell'ente organizzatore o la espulsione del podista a tempo indeterminato dal Trofeo.